

24-2-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 46

le modalità del controllo dell'attuazione degli interventi ed il funzionamento delle strutture di supporto e di vigilanza dell'accordo di programma.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla costituzione di un apposito comitato di vigilanza per l'attuazione dell'accordo di programma.

8. Ai fini di un più proficuo raccordo tra le amministrazioni interessate, con particolare riferimento alle esigenze del coordinamento e del controllo degli interventi, le deliberazioni del 28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994 sono così integrate e modificate:

a) con riferimento a quanto stabilito al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993, i progetti per le azioni di sviluppo e degli interventi sono presentati contestualmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione Campania che, nei successivi trenta giorni, formula le proprie eventuali osservazioni;

b) il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alla riorganizzazione del comitato tecnico di coordinamento di cui al paragrafo 11 della deliberazione 28 dicembre 1993 assicurando la presenza della regione Campania e delle amministrazioni centrali dello Stato competenti;

c) il comitato tecnico di coordinamento provvede, in particolare, a valutare nel loro insieme i progetti delle azioni di sviluppo elaborati a norma del paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994, ed a predisporre una relazione conclusiva riguardante le azioni e gli interventi possibili, nonché gli elementi economico-finanziari di riferimento;

d) per ciascun progetto di cui al paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13 aprile 1994 ovvero, se del caso, con riferimento a ciascun accordo di programma per l'attuazione dei progetti, il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto può costituire un apposito comitato tecnico per la vigilanza formato da tre a sette componenti designati avendo riguardo alle amministrazioni interessate, tra i quali un componente in rappresentanza della regione Campania;

e) i comitati tecnici di vigilanza di cui alla lettera d): controllano la regolare messa a punto del progetto;

assumono iniziative di coordinamento tra le amministrazioni interessate;

formulano proposte in merito agli aspetti attuativi del progetto;

esercitano la vigilanza sulla regolare e tempestiva realizzazione degli interventi;

redigono relazioni illustrative sull'andamento e sull'attuazione del progetto e dei singoli interventi in cui esso si articola;

forniscono al comitato tecnico di coordinamento gli elementi utili per l'assolvimento dei propri compiti;

f) con i decreti previsti ai punti precedenti il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce l'importo e le modalità della spesa per il funzionamento del comitato tecnico di coordinamento e dei comitati di vigilanza da porre a carico dei fondi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, entro la quota della riserva fissata al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993.

9. Con riferimento al piano di disinquinamento per il risanamento ambientale dell'area di Bagnoli da adottarsi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, il comitato tecnico di vigilanza; previsto per l'accordo di programma di cui al paragrafo 6, esercita le funzioni ed assolve ai compiti anche ai fini della normativa sulla tutela dell'ambiente.

10. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare l'importo di lire 65 miliardi di cui alla citata delibera 30 dicembre 1992 nonché ad assumere l'impegno a disporre la conseguente erogazione della disponibilità 1993, pari a lire 31 miliardi, e degli anni successivi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ed in relazione agli stanziamenti autorizzati in bilancio.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18

95A1136

DELIBERAZIONE 10 gennaio 1995.

Ricognizione e riallocazione di risorse rese disponibili su revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili - FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le proprie delibere del 30 novembre 1993, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 24 giugno 1994 con le quali sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989 per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 104.186 milioni, rinviando ad un successivo provvedimento la destinazione delle somme rese disponibili ad altre opere progettuali;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, in particolare l'art. 1,

PAGINA BIANCA

All. N. 3

D.P.R. (AMBIENTE) 8 GIUGNO 1995

PAGINA BIANCA

21-11-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 272

Il Monte di credito su pegno di Vicenza dovrà cessare l'esercizio diretto dell'attività creditizia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda nel Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a., e al più tardi entro il 31 dicembre 1995, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990.

95A6943

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 novembre 1995

Dollaro USA	1594,87
ECU	2064,56
Marcò tedesco	1126,56
Franco francese	327,12
Lira sterlina	2463,60
Fiorino olandese	1005,97
Franco belga	54,783
Peseta spagnola	13,101
Corona danese	290,72
Lira irlandese	2548,28
Dracina greca	6,805
Escudo portoghese	10,755
Dollaro canadese	1180,07
Yen giapponese	15,605
Franco svizzero	1394,60
Scollino austriaco	160,10
Corona norvegese	255,71
Corona svedese	242,87
Marcò finlandese	377,75
Dollaro australiano	1186,10

95A7023

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Con decreto del Presidente della Repubblica [redacted], registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 95, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

95A6940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1995, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, trasformatasi in ente privato di tipo fondativo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6942

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mobisan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morra De Sanctis (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 27 luglio 1974, rep. 13915, reg. soc. 200, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1711/230697;

2) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Europa 92, a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte Gioacchino in data 24 novembre 1988, rep. 71974/13437, reg. soc. 8931/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3843/238017;

3) società cooperativa agricola «Progresso» Società cooperativa agricola e consumo a responsabilità limitata, con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Orsi Giovanni Battista in data 15 luglio 1945, rep. 4634/2497, reg. soc. 69, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 894/95917;

4) società cooperativa agricola «San Giovanni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccarainola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 24 luglio 1984, rep. 4460, reg. soc. 4478, tribunale di Napoli, BUSC n. 11025/206939;

5) società cooperativa agricola «Sant'Angelo» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barriellì in data 14 giugno 1986, rep. 154731/22741, reg. soc. 3072, tribunale di Benevento, BUSC n. 1093/221294;

6) società cooperativa agricola «CO.SE.BA.» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barra in data 14 luglio 1989, rep. 1633, reg. soc. 1029/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4933;

7) società cooperativa agricola «Nuovi Orizzonti - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 novembre 1982, rep. 30247, reg. soc. 36/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3433;

8) società cooperativa agricola «La Terra di Mezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 5 agosto 1986, rep. 18269, reg. soc. 1319/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4308;

9) società cooperativa agricola AZ - Società cooperativa agricola zootecnica a r.l., con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 30 giugno 1960, rep. 60782, reg. soc. 489/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2892/178784;

10) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Orto Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 20 gennaio 1982, rep. 28034, reg. soc. 280/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3240/190209;

11) società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica Monteforte a r.l.», con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 20 febbraio 1983, rep. 21143, reg. soc. 2810, tribunale di Voghera, BUSC n. 1318/199902;

12) società cooperativa agricola «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa agricola a r.l.» (già «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 10 novembre 1981, rep. 3042, reg. soc. 1309/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2537/187570.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Nuraghe 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella in data 5 aprile 1975, rep. 29342, reg. soc. 6795, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2362/136497;



Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 con il quale il territorio della Provincia di Napoli è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti del citato articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;

Considerato che dell'ambito territoriale ricompreso nella citata area ad elevato rischio di crisi ambientale è parte integrante l'area industriale di Bagnoli, che riveste particolare rilievo dal punto di vista del rischio ambientale;

Viste le decisioni CECA 89/218 e 94/259 che hanno imposto la chiusura degli impianti siderurgici localizzati in Bagnoli;

Vista l'intesa tra i Ministeri competenti e la Regione Campania stipulata in data 5 novembre 1993 di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nonché l'intesa stipulata in data 9 marzo 1994 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli, ed il Gruppo IRI;

Considerato che in entrambi i documenti le azioni di bonifica e risanamento delle aree industriali dismesse di Bagnoli sono state riconosciute dai soggetti firmatari, prioritarie per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania;

Vista la deliberazione CIPE in data 13 Aprile 1994 con la quale la ILVA S.p.A. è stata incaricata di predisporre il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi", su proposta del Ministero del Bilancio ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 aprile 1994, n. 80 sulla base di quanto definito dalla deliberazione CIPE del 28 dicembre 1993 inerente la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi della Regione Campania;

Vista la deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994 con la quale, nell'ambito delle procedure di attuazione dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, su conforme proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica di intesa con il Ministro dell'Ambiente, è stato approvato il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli", affidato per l'esecuzione a ILVA S.p.A. in liquidazione da attuarsi nelle aree dismesse degli impianti siderurgici della ILVA S.p.A. e della ETERNIT, al fine di predisporre per possibili iniziative di riutilizzo;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che il punto 2 della stessa deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994 impegna il Ministro dell'Ambiente ad espletare le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, da considerare quale anticipazione a stralcio del Piano di disinquinamento dell'intera area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, in conformità all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che in osservanza di quanto previsto dal punto 2 della citata deliberazione, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto in relazione al "Progetto delle operazioni tecniche di Bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" a predisporre le specifiche tecniche necessarie a garantire l'idoneità del citato progetto sotto il profilo della salvaguardia e della riqualificazione ambientale;

Considerato che così integrato il suddetto "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli", risponde alle caratteristiche di cui al comma 6 dell'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché delle direttive impartite con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Considerato che a tutt'oggi non risultano ancora completate le procedure di elaborazione del complessivo piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli;

Ritenuta peraltro la possibilità di considerare il progetto di cui sopra così integrato, come parte compiuta a stralcio, del complessivo piano di disinquinamento relativo all'intera area della Provincia di Napoli;

Considerato che le procedure di integrazione tecnica del citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" si inseriscono nel contesto dell'iniziativa in atto su impulso del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 aprile 1984 n.80;

Considerato che la gravissima situazione di degrado ambientale in atto, impone di procedere stante il rilievo assunto dal risanamento dell'area industriale di Bagnoli per l'intera area campana, all'immediata formalizzazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, così come previsto dal punto 2 della deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994;

Considerato altresì, che nella gestione di tale iniziativa è stata costantemente garantita l'esigenza di un coordinamento con la Regione Campania anche ai fini delle prioritarie esigenze di tutela ambientale;

Considerato, altresì, opportuno assicurare anche nell'attuazione del progetto di interventi elaborato il coordinamento delle diverse linee di intervento pubblico, statale, regionale e comunitario convergenti sull'area di Bagnoli, attraverso l'iniziativa, posta in atto dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 4 della citata Legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104 concernente gli istituti della programmazione negoziata;



Il Presidente della Repubblica

Ritenuta l'estrema urgenza di dare attuazione agli interventi previsti dal piano di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi dell'area di Bagnoli secondo il procedimento di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995, e con la quale è stato dichiarato il carattere di urgenza delle operazioni di bonifica e risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, nell'ambito del quadro programmatico ambientale della Regione, nonché recepito l'intero contenuto della deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1994;

Preso atto delle direttive per l'elaborazione del piano di disinquinamento emanate con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e 26 maggio 1995;

Su proposta del Ministro dell'Ambiente

DECRETA

ART. 1

(APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI RISANAMENTO AMBIENTALE)

1. Nell'ambito del piano stralcio di recupero ambientale - "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato con deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994, sono approvate le prescrizioni tecniche riguardanti la salvaguardia e la riqualificazione dei siti industriali dismessi di Bagnoli di cui all'allegato A) del presente decreto.

2. Tali prescrizioni tecniche, predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono parte integrante del "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato dal CIPE e costituiscono in uno con il progetto, piano stralcio del piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio ambientale della Provincia di Napoli in corso di elaborazione.

3. Il piano stralcio di intervento così definito ha valore di atto di indirizzo e di coordinamento per le amministrazioni statali, per la regione Campania, per gli enti locali e per gli enti pubblici anche economici, nonché per i soggetti privati operanti nella zona.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le opere e le attività previste dal piano stralcio sono dichiarate di pubblica utilità e la loro attuazione è indifferibile ed urgente.
5. In concomitanza con l'attuazione del piano stralcio, il Ministro dell'Ambiente dispone interventi complementari secondo le direttive di cui all'allegato B).

ART. 2

(FABBISOGNI FINANZIARI)

1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del piano stralcio e la relativa copertura finanziaria sono quelli individuati al punto 1 della lettera A) della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, che si intende integralmente riportata.

ART. 3

(COPERTURA DEI FABBISOGNI FINANZIARI A CARICO DELLO STATO)

1. Sono a carico dello Stato Lire 261.540 milioni così ripartiti: quanto a 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989 n. 305; quanto a 80.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della Legge 18 aprile n. 80; quanto a 91.540 milioni di lire mediante la proposta di cofinanziamento dell'Unione Europea sul F.E.R.S. per il periodo 1994/1999 nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 per la Regione Campania.

ART. 4

(TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. Per quanto riguarda i 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, di competenza del Ministero dell'Ambiente, gli stessi saranno trasferiti al Ministero del Bilancio secondo le modalità e con i tempi che saranno individuati nell'accordo di programma di cui ai punti 5, 6 e 7 della predetta deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994.
2. Per la quota di finanziamento comunitario si provvede secondo le procedure previste dalle deliberazioni CIPE 19 ottobre e 13 aprile 1994.

ART. 5

(MODALITÀ OPERATIVE, ATTUAZIONE E CONTROLLO)

1. Per l'attuazione e il controllo del piano stralcio si provvede, ai sensi dei punti 5, 6 e 7 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, alla stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Bilancio, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, nonché i soggetti attuatori e quelli interessati dai singoli interventi. In tale ambito ai sensi del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, sarà assicurato il coordinamento di tutte le azioni di competenza di tutti i soggetti istituzionalmente interessati ivi compresi proposte, pareri e concerti, che si renderanno necessari.

ART. 6

(RELAZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO)

1. Al 31 dicembre 1995, e successivamente ogni anno, per tutta la durata degli interventi previsti dal piano stralcio di cui al precedente articolo 1, il comitato tecnico di coordinamento di cui al punto 8 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, presenta al Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ed al Ministro dell'Ambiente una relazione tecnica ed economica sullo stato di attuazione dei lavori esponendo eventuali motivate necessità di aggiornamento dello stesso piano stralcio.
2. L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministro interessato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a

Paolo Pansa



Ministero dell' Ambiente

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - D.P.R. RECANTE "PIANO DI RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DISMESSI NELLA ZONA DI BAGNOLI IN NAPOLI, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA E DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE"

Come è noto, l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, prevede che gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, siano dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate.

Ai sensi dello stesso articolo, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere reiterata.

E' altresì previsto che la deliberazione del Consiglio dei Ministri dichiarativa di Area ad elevato rischio di crisi ambientale individui gli interventi di risanamento, nonché il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

Tale piano di disinquinamento - che viene predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri - deve disporre, ai sensi del comma 5 del citato art. 7, le misure dirette:

- a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
- b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

Esso deve definire altresì i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti.

E' appunto in applicazione della citata normativa che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 è stato dichiarato Area ad elevato rischio di crisi ambientale il territorio della Provincia di Napoli.

Sulla base e ai sensi di tale deliberazione i competenti Servizi del Ministero dell'ambiente hanno avviato le procedure propedeutiche all'elaborazione del relativo Piano di disinquinamento.

La complessità degli squilibri ambientali in atto nel territorio della Provincia di Napoli, nonché l'elevato livello di interrelazionalità che essi presentano con i generali parametri socio-economici della zona hanno, tuttavia, impedito di giungere alla redazione del suddetto Piano di disinquinamento nel termine di naturale validità della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale.

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 si è provveduto pertanto al rinnovo della citata dichiarazione, il cui contenuto regolamentare è stato integralmente recepito nella nuova deliberazione.

Tra i motivi che hanno reso oltremodo difficoltosa la definizione di un unitario piano di disinquinamento del territorio in questione rientra senza dubbio la varietà delle tipologie eco-patologiche e socio-economiche presenti all'interno di esso.

Esemplare in tale prospettiva può essere considerata la situazione propria dei siti industriali dismessi di Bagnoli, che costituiscono parte integrante e qualificante dell'area territoriale considerata dalle citate Deliberazioni in data 26 febbraio 1987 e 5 agosto 1994.

In questa area alla grave situazione di rischio ambientale derivante dalla passata operatività degli impianti siderurgici di Bagnoli, si è venuta affiancando nel corso degli anni la grave crisi produttiva ed occupazionale, dovuta tra l'altro alle decisioni CECA 89/218 e 94/259 che hanno imposto la chiusura degli impianti industriali in tale zona localizzati.

L'area corrispondente ai dismessi siti industriali di Bagnoli è stata, pertanto, riconosciuta prioritaria per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania nell'intesa tra tutti i Ministeri competenti e la Regione Campania stipulata in data 5 novembre 1993 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nonché nell'intesa stipulata in data 9 marzo 1994 tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il Gruppo IRI.

In particolare l'articolo 3 dell'intesa del 5 novembre 1993 dispone tra l'altro che nell'ambito degli interventi tesi al risanamento ambientale, sia conferita priorità a quelli volti alla bonifica ed al recupero del territorio dell'area di Bagnoli indirizzando a tale scopo quota delle risorse previste dal Piano Triennale per la Tutela Ambientale 1994-1996.

In attuazione del quadro programmatico così definito, con Deliberazione C.I.P.E. in data 13 aprile 1994 la ILVA S.p.A. è stata incaricata di predisporre un "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi".

Il progetto a tal fine predisposto individua il complesso delle attività necessarie allo sgombero, al disinquinamento ed al risanamento delle aree interessate, sino alla soglia minima necessaria per consentire ogni possibile futura destinazione del comprensorio. Il complesso delle attività individuate viene articolato in due linee di processo essenziali:

- la prima concernente lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali;
- la seconda concernente il risanamento e a sua volta comprendente operazioni di decontaminazione, eliminazione di residui di lavorazione e bonifica dei suoli.

Tale progetto è stato approvato con deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La stessa Delibera il C.I.P.E., che individua le risorse pubbliche di copertura del fabbisogno finanziario espresso dal progetto redatto da ILVA Spa e ne dispone l'assegnazione, verificata la specificità della situazione esistente nel territorio di Bagnoli e la assoluta necessità e urgenza di avviare le iniziative di disinquinamento previste nel suddetto progetto di bonifica secondo le procedure di cui al citato art. 7 della legge n. 349/86, ha peraltro impegnato il Ministro dell'ambiente ad espletare tutte le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio ambientale della Provincia di Napoli, in corso di elaborazione.

In ottemperanza a tale deliberazione il Ministero dell'ambiente, per il tramite dei Servizi tecnici competenti, in relazione alle attività ed agli interventi previsti in materia ambientale dal citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" redatto dall'ILVA S.p.a, ha provveduto a redarre il "Documento di prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi di Bagnoli in Napoli".

Il documento predisposto definisce gli indirizzi secondo cui dovranno essere svolte delle attività previste dal citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" redatto dall'ILVA S.p.a, al fine di garantire gli obiettivi di salvaguardia e di riqualificazione ambientale sempre nell'ambito di detto progetto.

Le prescrizioni tecniche redatte dal Ministero dell'ambiente garantiscono i requisiti minimi di risanamento ambientale che potranno essere ulteriormente integrati in relazione alla specifica destinazione d'uso delle aree così recuperate, una volta sciolte da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, segnatamente il Comune di Napoli, le riserve che allo stato attuale ancora caratterizzano questo aspetto dell'iniziativa in questione.

Il presente provvedimento rappresenta, altresì, il punto di arrivo di una procedura istruttoria che ancorché eccezionale - risultando dalla parziale sovrapposizione della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 80/84 e da quella disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 349/86 - ha costantemente salvaguardato l'esigenza di uno stretto coordinamento con la Regione competente, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 349/86.

Il carattere di urgenza e di priorità rivestito dalle operazioni di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi di Bagnoli nell'ambito del quadro programmatico ambientale della Regione Campania, così come richiesto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 1995, è stato dichiarato con la Deliberazione della Giunta regionale in data 11 aprile 1995, atto di contestuale recepimento da parte della Regione Campania dell'intero disposto della Delibera CIPE del 20 dicembre 1994.

Appare peraltro assolutamente ineludibile l'esigenza di assicurare anche nell'attuazione del Progetto elaborato il più efficace coordinamento delle diverse linee di intervento pubblico, statale, regionale e comunitario convergenti sull'area di Bagnoli, ricorrendo ad una direttrice coordinata di azione che ad oggi ha dimostrato una notevole efficacia.

E' per questo motivo, dunque, che si è scelto di convergere sull'asse operativo costituito dall'iniziativa posta in atto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 80/84.

Le risorse di competenza del Ministero dell'ambiente - determinate nell'importo complessivo di L. 90.000 milioni - saranno pertanto trasferite al Ministero del Bilancio, competente per la gestione della fase operativa del Piano, secondo modalità da determinarsi con un apposito Accordo di Programma tra tutti i soggetti interessati, come previsto dai punti 5,6 e 7 della citata Delibera CIPE in data 20 dicembre 1994.

PAGINA BIANCA